

DOCUMENTO 5

**REVISIONE
DELLE COSTITUZIONI
E DEI REGOLAMENTI**

SOMMARIO

1. Dichiarazione del CG21	371-386
2. Modifiche agli articoli delle Costituzioni	387-418
2.1 Capo V: art. 39	387-388
2.2 Capo IX: art. 79.94	389-390
2.3 Capo XII: art. 94	391-392
2.4 Capo XIII: art. 103 bis. 105	393-395
2.5 Capo XIV: art. 115	396-397
2.6 Capo XVII: art. 139.140.141.156.164.164B.164C.164D	398-411
2.7 Capo XVIII: art. 179	412-413
2.8 Capo XIX: art. 186	414-415
2.9 Capo XX: art. 195-196	416-418
3. Modifiche agli articoli dei Regolamenti ,.....	419-445
3.1 Capo I: art. 1	419-420
3.2 Capo II: art. 8.9.10.14.14 bis	421-428
3.3 Capo V: art. 28	429-430
3.4 Capo VIII: art. 46	431-432
3.5 Capo X: art. 57	433-434
3.6 Capo X bis: art. 71 bis	435-436
3.7 Capo XI: art. 73 bis - 73 ter - 81 - 88 bis - 93 - 93 bis	437-443
3.8 Capo XII: art. 96	444-445
Deliberazioni	446

1. DICHIARAZIONE DEL CG21

371

Il CG 21, in conformità con il Motu Proprio «Ecclesiae Sanctae», ha proceduto a una revisione generale delle Costituzioni, approvate « ad experimentum » per un sessennio dal CGS.²

Il lavoro di revisione è partito dalla valutazione delle osservazioni e proposte pervenute dai CI e dai confratelli, e dalle considerazioni contenute nella Relazione del Rettor Maggiore, che riflettono l'esperienza di questo sessennio. Le osservazioni dei CI e dei confratelli, nella massima parte, richiedevano chiarificazioni di alcuni concetti, o precisazioni terminologiche, o suggerivano miglioramenti stilistici al testo; ma vi erano anche, sia pure in numero limitato, proposte che toccavano aspetti non puramente formali del dettato costituzionale, che il Capitolo ha attentamente esaminato.

Accanto al criterio esperienziale il CG21 ha avuto presenti anche gli altri criteri indicati dalla « Ecclesiae Sanctae »: il criterio teologico per giudicare l'adeguamento del testo agli orientamenti del Concilio Vaticano II, i criteri storico-salesiani per valutare la fedeltà allo spirito del Fondatore e alla tradizione salesiana, il criterio giuridico per assicurare la chiarezza delle norme «necessarie per definire il carattere, i fini e i mezzi dell'Istituto».³

372

Il CG21 ha potuto constatare che le Costituzioni rinnovate sono state accolte globalmente dalla Congregazione con spirito di fede e volontà di viverle, come un dono dello Spirito Santo che continua a rendere presente e operante lo spirito di Don Bosco nel nostro tempo.

Non manca tuttavia, nella verifica di questo sessennio, la segnalazione di aspetti negativi: alcuni CI, infatti, notano che le Costituzioni rinnovate non sono ancora sufficientemente conosciute; non da tutti sono state sufficientemente studiate e approfondite; soprattutto non

¹ Cfr ES II, 12-14.

² Cfr Dichiaraz. del CGS, Cost 1972, 11.

³ Cfr ES II, 12b.

sono state ancora pienamente assimilate e quindi sperimentate come criterio di adesione a Don Bosco e alla vocazione salesiana. Le cause di queste carenze vengono individuate dagli stessi CI sia nei notevoli mutamenti apportati dal CGS al testo costituzionale, sia nella brevità del tempo di sperimentazione avuto.

373 Pertanto il CG21, constatando da una parte che --- pur ammessa la opportunità di qualche miglioramento - il testo costituzionale redatto dal CGS è conforme alla dottrina della Chiesa e allo spirito del Fondatore, e volendo d'altra parte dare ai confratelli un ulteriore periodo di tempo per l'approfondimento e l'assimilazione vitale delle Costituzioni, delibera di confermare l'attuale testo delle Costituzioni salesiane, prolungando l'approvazione «ad experimentum» per un altro sessennio.

Nel dettato costituzionale vengono introdotte, in questo momento, soltanto le modifiche ritenute necessarie o per colmare qualche lacuna giuridica, o per meglio precisare o completare il testo, offrendone una più chiara interpretazione.

374 In conformità con il Motu Proprio « Ecclesiae Sanctae », sopra citato, il prossimo Capitolo Generale Ordinario curerà la redazione delle Costituzioni da presentare alla Santa Sede per l'approvazione definitiva; a tale Capitolo il CG21 trasmette - tramite il Consiglio Superiore - i propri documenti di lavoro, elaborati in base alle osservazioni dei CI '77 e dei confratelli, perché ne tenga opportunamente conto nella revisione definitiva.

375 Analoga deliberazione viene adottata nei riguardi dei Regolamenti Generali, approvati dal CGS, che il CG21 conferma nella loro forza di legge per l'intera Congregazione, con le sole modifiche ritenute necessarie od opportune.

376 Nel presentare alla Congregazione queste deliberazioni, il CG21 intende anche chiarire il carattere proprio delle Costituzioni e dei Regolamenti Generali, specificandone insieme l'indole spirituale e la forza vincolante.

Le Costituzioni salesiane,

377 che il CGS ha presentato in forma rinnovata in ottemperanza alle norme della Chiesa, costituiscono la « Regola di vita » dei Salesiani: 5

4. Cfr PC, 2; ES II, 12-14.

5 Cfr Present. del RM Cost. 1972,5 s.

in esse splende come «regola suprema» «il Vangelo vissuto con lo spirito di Don Bosco»,⁶ e vi sono racchiuse «le ricchezze spirituali della tradizione salesiana e le norme fondamentali per la vita della nostra Società ». ⁷

Le Costituzioni procedono anzitutto dal Vangelo, in quanto rappresentano una via evangelica per seguire Gesù Cristo secondo un determinato progetto di vita, donato dallo Spirito alla Chiesa attraverso il Fondatore.

Procedono poi dal Fondatore, in quanto sono una descrizione concreta della fisionomia spirituale del suo progetto apostolico, con le componenti essenziali del suo carisma. Per noi, Salesiani ricordano Don Bosco che ci ha lasciato scritto: « Se mi avete amato in passato, continuate ad amarmi in avvenire colla esatta osservanza delle nostre Costituzioni». ⁸

Le Costituzioni procedono inoltre dalla fedeltà dinamica e viva della Congregazione alla sua missione nella storia; perciò contengono anche le norme atte a definire lo spirito e le finalità proprie del Fondatore, come pure le sane tradizioni che costituiscono il patrimonio spirituale dell'Istituto. ⁹

Per tutto questo le Costituzioni sono approvate dalla Sede Apostolica, che si rende garante dell'autenticità del carisma del Fondatore espresso dal testo costituzionale e della sua utilità a servizio della comunità ecclesiale. Con tale approvazione esse diventano vere leggi della Chiesa. L'obbligo di coscienza di osservarle nasce tuttavia non da positiva prescrizione della Chiesa, ma dal vincolo liberamente assunto dal confratello nella professione come personale risposta alla chiamata del Signore. ¹⁰

Vivere le Costituzioni è quindi - per ogni Salesiano - un atto di fede in Gesù Cristo e nel suo Vangelo, un impegno di fedeltà a una vocazione ricevuta come dono nella Chiesa, una «via che conduce all'amore ». ¹¹

L'approvazione « ad experimentum » non toglie nulla alla forza vin- **379**

6 Cfr Cost 101.

7 Cfr Cost 200.

8 Cfr MB XVII, 258-273.

9 Cfr PC, 2b; ES II, 12b.

10 Cfr Cost 200.

11 Cfr « Proemio » alle Cost.

colante propria delle Costituzioni: la Sede Apostolica infatti, dando al Capitolo Generale in questa particolare circostanza la facoltà di promulgarle direttamente, approva di fatto il testo costituzionale nel suo autentico valore di guida spirituale, solo riservandosi di Farne un esame critico al termine dell'esperimento.

L'esperimento di altri sei anni, concesso dalla Chiesa alla Congregazione, offre a ogni confratello e a ogni comunità un tempo propizio, un'occasione speciale per studiare a fondo le Costituzioni e praticarle con maggior impegno, per poter confrontare nel concreto della propria vita lo spirito di Don Bosco operante in esse. L'approvazione della Santa Sede diventerà così una più efficace convalida dell'esperienza viva della Congregazione.

380 Dalle Costituzioni, che definiscono gli elementi essenziali del progetto di vita salesiano, deriva l'insieme dell'altra normativa che i Capitoli Generali e le autorità competenti stabiliscono per la vita della Congregazione e per il costante rinnovamento dell'azione salesiana. Il CG21 intende brevemente indicare le principali forme in cui si esprime tale normativa.

381 a. I Regolamenti generali:

rappresentano l'insieme delle disposizioni che traducono in norme adatte alle situazioni mutevoli gli elementi generali della « Regola di vita ». Essi contengono perciò « le applicazioni concrete e pratiche di interesse universale » delle Costituzioni, « quindi valide da praticarsi in tutta la Congregazione », 12

Sono approvati, secondo le disposizioni della Chiesa, dall'autorità suprema della Congregazione (il Capitolo Generale) e possono essere convenientemente modificati o adattati, in armonia sempre con le Costituzioni, senza la successiva approvazione della Santa Sede. Il loro stile è più dettagliato e circostanziato di quello delle Costituzioni.

Dal punto di vista giuridico, i Regolamenti formano con le Costituzioni un unico corpo vincolante, in quanto partecipano della stessa caratteristica di legge, anche se per la materia che contengono o per volontà esplicita del legislatore possono avere diverso carattere obbligante.

12 Cfr Presentaz. del RM: Cost 1972, 6.

b. Oltre ai Regolamenti Generali, il Capitolo Generale può approvare -- quali pratiche applicazioni delle Costituzioni - Decreti o Deliberazioni e Orientamenti Operativi. **382**

Decreti o deliberazioni:

con questo termine si indicano le disposizioni che riguardano questioni di ordine prevalentemente giuridico su materia precisa. Decreti o Deliberazioni possono essere adottati per introdurre modifiche del testo costituzionale in qualcuno dei suoi articoli, oppure per stabilire norme operative. La forza obbligatoria del Decreto o Deliberazione deriva dall'autorità del Capitolo Generale, che lo approva; nel caso che esso stabilisca modifiche del testo Costituzionale, deve essere confermato dalla Sede Apostolica.

Orientamenti operativi

383

si chiamano invece quelle norme esecutive per l'azione concreta, che suppongono una realizzazione protratta nel tempo, in quanto «orientano» l'azione per un determinato periodo di tempo.

In generale gli «orientamenti operativi»:

- o suppongono altre autorità intermedie che intervengano attraverso una loro legislazione (Capitoli Ispettoriali, Ispettori con i loro Consigli, Conferenze Ispettoriali...);
- o indicano la via migliore da seguire per l'osservanza di alcuni punti delle Costituzioni e dei Regolamenti in momenti e in situazioni contingenti;
- o aiutano a risolvere situazioni emergenti, quale, ad esempio, l'adattamento delle norme al rinnovamento postconciliare.

c. Le Costituzioni o il Capitolo Generale, infine, in base ai principi della sussidiarietà e del decentramento 13 possono demandare esplicitamente l'applicazione delle norme generali ai Regolamenti Ispettoriali o Direttori Ispettoriali.14 **384**

I regolamenti ispettoriali o Direttori ispettoriali

sono leggi particolari nell'ambito della legislazione generale della Congregazione. Essi sono stabiliti dai Capitoli Ispettoriali,11 ma richiedono l'approvazione dell'autorità superiore della Congregazione 16 garante appunto della sua direzione pratica, e hanno forza

13 Cfr Cost 127.

14 Cfr Cost 123. 177,4.

15 Cfr Cost 177,4.

16 Cfr Cost 178.

obbligante solo dopo tale approvazione. L'ambito di tali leggi si estende unicamente alle Ispettorie interessate e dovrà sempre presentarsi come attuazione pratica della legislazione generale della Congregazione.

385 Il CG21, mentre conferma l'attuale testo delle Costituzioni e dei Regolamenti Generali, offrendo le suddette precisazioni giuridiche, richiama la speciale attenzione dei confratelli sugli ACGS come via al rinnovamento.

Il CGS, infatti, è stato un particolare momento di grazia per la Congregazione Salesiana, chiamata a confrontarsi con le sue origini e con le prospettive del Concilio Vaticano II. Gli orientamenti dottrinali del CGS e quelli operativi non legati a scadenze precise, conservano per la Congregazione il loro valore di fondamento e commento delle Costituzioni rinnovate, interpretazione autorevole delle medesime, stimolo e guida per la realizzazione della missione salesiana nel nostro tempo.

386 Ma, al di là di ogni norma giuridica, il CG21 è cosciente della necessità che le leggi della Congregazione, in particolare le Costituzioni, vengano assunte dalla vita per divenire criterio di identità vocazionale.

I! CG21 fa quindi appello a tutti i Salesiani perché nel prossimo sessennio proseguano sulla strada intrapresa dell'approfondimento e della assimilazione delle Costituzioni, con l'assunzione degli orientamenti capitolari.

Per questo richiama alcuni atteggiamenti personali e comunitari che rappresentano le condizioni vive perché le Costituzioni, testo di vita spirituale, possano divenire efficaci. Tali sono, in particolare, la conoscenza e l'amore, che conducono all'adesione vitale.

Lo sforzo diligente e continuo per conoscere in profondità i valori contenuti nelle Costituzioni è condizione preliminare alla libera assunzione dell'impegno religioso; di qui l'importanza di un attento studio personale e comunitario delle Costituzioni. Potranno essere utili per questo momento di conoscenza i tempi della lettura e della meditazione personale e comunitaria, i ritiri mensili e gli esercizi spirituali, i corsi di aggiornamento sullo spirito salesiano.

Dalla conoscenza nascerà nel Salesiano l'atteggiamento di stima per le Costituzioni, come patrimonio della sua famiglia spirituale, frutto di un'iniziativa speciale dello Spirito Santo verso di noi e testamento vivo di Don Bosco. Tale atteggiamento di stima e di amore per le Costituzioni maturerà nel clima stesso di stima e di amore per il

Vangelo: le Costituzioni altro non sono infatti che l'angolatura vocazionale in cui meditiamo e viviamo il Vangelo.

La vera stima e il vero amore fioriranno nell'adesione fattiva, cioè nella pratica delle Costituzioni, «non come una formalistica e fredda osservanza fine a se stessa», ma come «strumento essenziale di santificazione (...), vincolo di unione (...) e attuazione sicura e feconda della peculiare missione ricevuta dalla Provvidenza». 17

Maria Ausiliatrice e Don Bosco, nostro Fondatore e Padre, benedicano i nostri sforzi e ci aiutino a essere fedeli, per la crescita personale e lo sviluppo della Società per un miglior servizio dei giovani.

17 Cfr Presentaz. del RM: Cost 1972, 8.

2. MODIFICHE AGLI ARTICOLI DELLE COSTITUZIONI

2.1 CAPO V: I corresponsabili della Missione

art. 39

387 Alcuni Capitoli Ispettoriali sottolineano in vario modo:

a. l'accresciuta importanza del ruolo dei laici in tutti gli aspetti e i settori apostolici della Chiesa, secondo gli orientamenti del Concilio Vaticano II;

b. l'aumento della presenza dei laici nelle diverse attività salesiane, che da una parte conduce ad associarli sempre più alla nostra missione, e dall'altra mette in evidenza il mutuo arricchimento della collaborazione reciproca.

Da queste due premesse scaturisce la necessità di dare ai laici associati direttamente alla nostra missione un'adeguata possibilità di conoscere e approfondire lo spirito salesiano e la pratica del Sistema Preventivo.

Perciò il CG 21, alla luce del dibattito sulla partecipazione dei laici alla missione evangelizzatrice (cfr documento «I Salesiani evangelizzatori dei giovani» n. 69-79), propone una modifica all'art. 39 delle Costituzioni, ai fini di sottolineare maggiormente la responsabilità dei Salesiani verso i collaboratori laici.

388

testo precedente

Spesso i laici sono direttamente associati al nostro lavoro educativo e pastorale. Danno un contributo originale alla formazione dei giovani, alla preparazione dei militanti laici, al servizio della parrocchia e delle missioni. La lealtà e la fiducia sono alla base dei nostri mutui rapporti; offriamo loro la testimonianza di una vita evangelica e l'aiuto spirituale che attendono.

testo modificato

Spesso i laici sono direttamente associati al nostro lavoro educativo e pastorale. Danno un contributo originale alla formazione dei giovani, alla preparazione di cristiani impegnati, al servizio della parrocchia e delle missioni. La lealtà e la fiducia sono alla base dei nostri mutui rapporti: essi condividono con noi il lavoro apostolico, portando la loro esperienza, e noi offriamo loro la possibilità di conoscere e approfondire lo spirito salesiano nella pratica del Sistema

Tendiamo inoltre a realizzare 'nelle nostre opere giovanili la «comunità educativa» che accoglie con la presenza attiva i genitori, primi e principali educatori, e i giovani stessi invitati al dialogo e alla corresponsabilità. Nel nostro clima di famiglia la vita di questa comunità diventa un'esperienza di Chiesa, rivelatrice del disegno di Dio.

Preventivo, la testimonianza di una vita evangelica e l'aiuto spirituale che attendono.

Tendiamo inoltre a realizzare nelle nostre opere giovanili la « comunità educativa » che accoglie con la presenza attiva i genitori, primi e principali educatori, e i giovani stessi invitati al dialogo e alla corresponsabilità. . Nel nostro clima di famiglia la vita di questa comunità diventa un'esperienza di Chiesa, rivelatrice del disegno di Dio.

2.2 CAPO IX: La Consacrazione Religiosa Salesiana

art. 74: *La formula della nostra professione*

389

Alcuni Capitoli Ispettoriali hanno avanzato la proposta di redigere due formule per la professione, una per la professione temporanea e una per la professione perpetua.

Il CG21 ritiene che la formula per la professione debba rimanere sostanzialmente unica, sia a conferma della tradizione salesiana, sia

per sottolineare l'unità della professione salesiana, temporanea o perpetua, e per metter in evidenza che anche la professione temporanea è già orientata verso l'impegno definitivo.

Si approva tuttavia una modifica all'attuale testo, con la quale si introduce una espressione, da pronunciarsi da parte dei professi temporanei, atta ad esprimere l'orientamento verso l'impegno definitivo della consacrazione.

testo precedente

Per questo, confidando in Maria SS. Ausiliatrice, in San Francesco di Sales e in San Giovanni Bosco, davanti a... che fa le veci del Rettor Maggiore della Società,

testo modificato

390

Per questo, confidando in Maria SS. Ausiliatrice, in San Francesco di Sales e in San Giovanni Bosco, davanti a... che fa le veci del Rettor Maggiore della Società,

faccio voto per... anni (opp. per sempre) di essere casto, povero e obbediente,

secondo la via evangelica tracciata nelle Costituzioni salesiane. La grazia di Dio e i miei fratelli salesiani mi assistano ogni giorno e mi aiutino ad essere fedele.

(per i professi temporanei) **pur avendo intenzione di offrirmi a Dio per tutta la vita, tuttavia secondo le disposizioni della Chiesa,** faccio voto per... anni di vivere casto, povero e obbediente,

secondo la via evangelica tracciata nelle Costituzioni salesiane.

La grazia di Dio ecc... *(per i professi perpetui)* faccio voto per sempre di vivere casto, povero e obbediente, secondo la via evangelica tracciata nelle Costituzioni Salesiane. La grazia di Dio ecc...

2.3 CAPO XII: La nostra obbedienza

391 art. 94: Obbedienza comunitaria

In questo articolo delle Costituzioni viene presentata l'obbedienza nella comunità, intesa come comune ricerca della volontà di Dio, sotto la guida del Superiore, e come impegno corresponsabile nell'azione apostolica.

Accogliendo le proposte dei Capitoli Ispettoriali si vuole meglio precisare:

- a. il ruolo del Superiore, che esercita il servizio dell'autorità all'interno della comunità come animatore del dialogo e della partecipazione, che conduce - per quanto possibile - alla convergenza dei pareri, guida all'unione delle volontà e anima alla fedeltà nell'azione corresponsabile (cfr CGS n. 646);
- b. il processo dell'obbedienza comunitaria nella ricerca, nella decisione e nell'esecuzione, come descritto dagli ACGS n. 634-637.

Vengono in tal modo meglio evidenziati sia l'importanza della corresponsabilità sia il servizio dell'autorità (cfr anche documento «I Salesiani evangelizzatori dei giovani»: l'animazione della comunità, 1. 46-57).

tesi precedente

Nella comunità tutti obbediamo, pur con compiti diversi. In case di rilievo cerchiamo insieme la volontà del Signore con fraterno e paziente dialogo. La decisione in molti casi emerge dalla convergenza delle vedute.

Il Superiore ascolta i confratelli, tien'è conto del loro parere e, quando occorre, prende le decisioni opportune.

Tutti ci impegnamo attivamente nella esecuzione in sincera collaborazione, anche quando i propri punti di vista non sono stati accolti. Nell'ascolto della parola di Dio e nella celebrazione dell'Eucaristia esprimiamo e rinnoviamo la nostra comune dedizione al divino volere.

2.4 CAPO XIII: **Aspetti generali**

La verifica sul tema specifico della Formazione, ha messo in evidenza la necessità di modificare l'art. 105 delle Costituzioni, per meglio precisare i caratteri della «comunità formatrice» come ambiente ordinario di formazione; e l'opportunità di introdurre un nuovo articolo costituzionale per sottolineare l'importanza della formazione intellettuale.

Le motivazioni per tali modifiche e arricchimenti risultano più dettagliatamente espresse nel documento sulla «FORMAZIONE SALESIANA» approvato da questo Capitolo Generale.

testa modificato

392

Nella comunità, per compiere la missione affidataci, tutti obbediamo, pur con compiti diversi. Nelle cose di rilievo cerchiamo insieme la volontà del Signore con fraterno e paziente dialogo e vivo senso di corresponsabilità.

Il Superiore esercita il servizio dell'autorità, ascoltando i confratelli, stimolando la partecipazione di tutti e promuovendo l'unione delle volontà nella fede e nella carità. Egli conclude il momento della ricerca comune, prendendo le opportune decisioni, che normalmente emergeranno dalla convergenza delle vedute.

Tutti quindi ci impegnamo attivamente nella esecuzione in sincera collaborazione, anche quando i propri punti di vista non sono stati accolti. Nell'ascolto della Parola di Dio e nella celebrazione dell'Eucaristia esprimiamo e rinnoviamo la nostra comune dedizione al divino volere.

393

art. 103 bis (nuovo) - La formazione intellettuale

394 « La nostra vocazione salesiana orienta e caratterizza la formazione intellettuale dei soci, a tutti i livelli, in modo proprio e originale.

L'ordinamento degli studi armonizza le esigenze della serietà scientifica e quelle della dimensione religioso-apostolica del nostro progetto di vita,.

art. 105 - *Stile generale della formazione*

395

testo precedente

La formazione nei suoi diversi aspetti e tappe si realizza in case appositamente strutturate a tale scopo o anche in altre nostre comunità a ciò idonee.

Il nostro spirito deve brillare in modo particolare nelle comunità formative: tutti i membri formino insieme una famiglia, unita nella mutua fiducia e nella convergenza degli sforzi.

Aperta come vuole lo stile educativo di Don Bosco, essa tiene conto delle esigenze dei tempi e dei nuovi apporti culturali, in particolare delle aspirazioni dei giovani a una vita più personale, più responsabile e più fraterna.

Ciascuno inoltre è invitato ad assumere progressivamente le responsabilità della propria formazione e a dare valore ai diversi momenti della sua vita.

testo modificato

La formazione nei suoi diversi aspetti e tappe si realizza ordinariamente in comunità formatrici.

In esse il nostro spirito deve brillare in modo particolare: tutti i membri formino insieme una famiglia, unita nella mutua fiducia e nella convergenza degli sforzi.

Aperta come vuole lo stile educativo di Don Bosco, essa tiene conto delle esigenze dei tempi e dei nuovi apporti culturali, in particolare delle aspirazioni dei giovani a una vita più personale, più responsabile e più fraterna.

Ciascuno inoltre è invitato ad assumere progressivamente le responsabilità della propria formazione e a dare valore ai diversi momenti della sua vita.

2.5 CAPO XIV: Le fasi della Formazione

art. 115

396 Il CG21 ha preso in esame anche le proposte di diversi CI che chiedono di modificare l'art. 115 in modo da consentire che i primi voti

vengano emessi ordinariamente per un triennio; il testo redatto dal CGS infatti, pur permettendo tale possibilità, la considera come eccezione alla norma ordinaria dei voti annuali.

Tenendo conto che, dopo una prova di Noviziato fatta con serietà e impegno, se il candidato possiede sufficiente maturità e sicurezza nella sua vocazione, è conveniente che egli si impegni più stabilmente nella scelta di vita religiosa, il CG21 delibera di modificare l'art. 115, lasciando la possibilità di emettere i primi voti per un triennio o per un anno. Dopo questo primo triennio di voti temporanei i voti saranno ordinariamente triennali.

testo precedente

Nel primo triennio si emetteranno i voti, ordinariamente annua- li. Dopo questo periodo i voti temporanei saranno, prefedbilmente, triennali.

testo modificato

Nel primo triennio si emetteranno i voti triennali 0 annuali. Dopo questo periodo i voti temporanei saranno ordinariamente triennali.

397

2.6 CAPO XVII: Strutture di Governo a livello Mondiale e Regionale

art. 139: *Il Consigliere per la Formazione*

398

La formulazione dell'art. 139 delle Cost., che descrive i compiti del Consigliere per la Formazione, risulta povera di contenuti, presentati inoltre in modo alquanto generico e con ripetizioni formali.

In particolare l'attuale stesura tralascia elementi importanti della figura storicamente caratteristica del « Direttore spirituale generale» (cfr prime Cost., cap. IX, art. 7-9; Cost. 1966 art. 71 e 74).

Il CG21 presenta un nuovo articolo, nel quale si condensano i contenuti della tradizione costituzionale al riguardo, e si include esplicitamente l'importante settore della formazione intellettuale (cfr anche nuovo art. 103 bis).

L'esperienza di questo sessennio si trova assai meglio espressa in questa nuova redazione:

testo precedente

Il Consigliere per la formazione ha la cura e la responsabilita

testo modificato

Il Consigliere per la formazione ha la cura e la responsabilita della for-

399

della formazione iniziale e permanente dei Salesiani, specialmente durante il periodo formativo.

mazione integrale e permanente di tutti i confratelli. Dedicare particolare sollecitudine alla formazione iniziale, all'ordinamento degli studi e a quanto riguarda la crescita spirituale dei soci nella vocazione salesiana.

400 art. 140: *Il Consigliere per la Pastorale Giovanile*

Sulla base delle osservazioni pervenute dai Capitoli Ispelloriali e a seguito del dibattito capitolare, il CG2.1 ravvisa l'opportunità che la cura dell'impegno salesiano nelle Parrocchie sia affidata al Consigliere per la Pastorale Giovanile, insieme con l'animazione dell'azione salesiana tra i giovani.

Secondo il dettato costituzionale, le Parrocchie fanno parte della nostra attività apostolica, ma tenendo sempre ferma la priorità della nostra missione tra i giovani (cfr Cost. 31): ciò significa che le Parrocchie a noi affidate devono sempre caratterizzarsi per il loro spirito salesiano e per la priorità data all'azione tra i giovani, senza ovviamente trascurare gli altri settori dell'attività pastorale.

Le principali motivazioni che hanno suggerito l'opportunità di affidare la cura delle Parrocchie salesiane al Consigliere per la Pastorale Giovanile sono le seguenti:

- a. Si sottolinea la necessità e l'importanza di una pastorale comunitaria: l'intera comunità ecclesiale infatti, composta di giovani e adulti, è oggetto e soggetto, destinataria e operatrice di pastorale.
- b. La specificità della nostra missione giovanile, che deve realizzarsi nelle Parrocchie, viene meglio garantita da un unico Consigliere responsabile.
- e. Viene pure evidenziato lo stretto vincolo che deve unire le varie nostre opere pastorali nella comunità ecclesiale: Oratori, Centri Giovanili, Scuole, Parrocchia.
- d. Questo passaggio semplifica infine l'impostazione attuale, assai complessa ed eterogenea, del settore finora chiamato della «Pastorale degli Adulti (cfr RR M n. 213).

D'altra parte è stata confermata la denominazione «Consigliere per la Pastorale Giovanile », per esprimere la priorità giovanile dell'azione salesiana anche nelle Parrocchie.

testo precedente

Il Consigliere per la Pastorale Giovanile ha il compito di promuovere, animare e coordinare l'azione salesiana tra i giovani. Tocca a lui guidare eventuali studi e progetti a livello internazionale nel settore di sua *competenza*.

testo modificato

401

Il Consigliere per la Pastorale Giovanile **promuove, coordina e orienta secondo lo spirito di Don Bosco, a livello mondiale e con eventuali studi, progetti e sperimentazioni, l'azione salesiana tra i giovani. Egli cura inoltre, per un'efficace pastorale salesiana, il nostro impegno nelle parrocchie.**

ari. 141: *Il Consigliere per la Famiglia Salesiana*

402

Da alcuni CI viene avanzata la proposta che l'art. 141 delle Cost. sia ripensato nella prospettiva di stabilire un Consigliere per la Famiglia Salesiana.

E' noto che la Famiglia Salesiana, realtà carismatica operante nella Chiesa per l'intuizione di Don Bosco, è stata riscoperta dal CGS nella sua dimensione storico-pastorale-dinamica (cfr ACGS n. 151-177; 727-745), e inserita come fatto spirituale nelle Costituzioni. «In essa noi abbiamo particolari responsabilità: mantenere l'unità dello spirito e promuovere scambi fraterni per un reciproco arricchimento e una maggior fecondità apostolica» (Cost 5).

La verifica di questo sessennio ha messo in evidenza la necessità di un approfondimento di questa realtà da parte della Congregazione, stimolato e coordinato dal Consiglio Superiore, e nello stesso tempo di un'azione di collegamento con gli altri gruppi della Famiglia Salesiana, nel rispetto delle singole autonomie.

Tenendo presente che già l'art. 141 delle Cosi. redatto dal CGS prevedeva per il Consigliere incaricato alcuni compiti per la Famiglia Salesiana, si delibera di esplicitarvi maggiormente il compito di sensibilizzare e animare la Congregazione per il ruolo ad essa affidato nella Famiglia Salesiana.

Questo anche per rispondere alle istanze di alcuni rami della Famiglia Salesiana, che attendono dalla nostra Congregazione ispirazione e scambi.

A questo Consigliere rimane affidato anche il compito di promuovere l'impegno salesiano nel settore delle comunicazioni sociali. Il suo dipende il Segretariato per le comunicazioni sociali, per i particolari ruoli di collegamento che sono affidati al Dicastero. Tale Segretariato tuttavia non sarà operante esclusivamente all'interno

della Famiglia Salesiana, ma a servizio di tutti gli altri settori della Formazione, della Pastorale Giovanile, e delle Missioni.

403

testo precedente

Il Consigliere per la Pastorale degli Adulti promuove, a livello mondiale, l'impegno salesiano nelle parrocchie e nel settore delle comunicazioni sociali; promuove inoltre l'organizzazione e le attività dei Cooperatori ed Exallievi e il collegamento con altri Movimenti di ispirazione salesiana.

testo modificato

Il Consigliere per la Famiglia Salesiana ha il compito di sensibilizzare e animare la Congregazione per il ruolo ad essa affidato nella Famiglia Salesiana, a norma dell'art. 5. Promuove l'organizzazione e le attività dei Cooperatori ed Exallievi. Cura inoltre l'azione salesiana nel settore delle comunicazioni sociali- II.

art. 156

404 Il CG21 ha studiato dettagliatamente le norme che stabiliscono la partecipazione di membri di diritto e di membri eletti al Capitolo Generale, esaminando le osservazioni e le proposte inviate al riguardo dai CI e dai confratelli della Congregazione.

Si ritiene perciò necessario integrare l'art. 156 delle Cost., colmando alcune lacune di carattere giuridico e precisando la partecipazione dei membri eletti al CG.

Le modifiche approvate riguardano:

1. La partecipazione al CG di un Delegato per ogni Visitatoria. Si tratta di colmare una lacuna giuridica, in quanto anche i confratelli della Visitatoria hanno il diritto di eleggere al CG un proprio rappresentante.

2. La partecipazione al CG di un Delegato per ogni Delegazione dipendente dal Rettor Maggiore. Anche in questo caso si tratta di un diritto dei confratelli di eleggere al CG un proprio rappresentante. Per le Delegazioni con notevole consistenza numerica si dà la possibilità che il Superiore delle medesime partecipi al CG come membro di diritto.

3. Precisazione circa la voce passiva nelle elezioni al CG. L'art. 156 redatto dal CGS, infatti, non specifica che possono esser eletti al CG solo i professi perpetui dell'Ispettorato. Ciò deve essere precisato in accordo con le norme del diritto canonico e in armonia con quanto stabilito dall'art. 179,7 delle Cost. per il Capitolo Ispettoriale.

testo precedente

Intervengono al Capitolo Generale con voto deliberativo:

1. il Rettor Maggiore
2. i Rettori Maggiori emeriti
3. i membri del Consiglio Superiore, sia quelli uscenti di carica, sia i neoeletti, dal momento della loro elezione
4. il Procuratore Generale della Società
5. il Regolatore del Capitolo Generale

6. gli Ispettori o, se questi sono gravemente impediti, i loro Vicari, previa approvazione del Rettor Maggiore, e i Superiori delle Visitatorie

7. un delegate per ogni Ispettoria con meno di 250 professi: due delegati per le Ispettorie con 250 o più professi.

art. 164

In questo articolo viene eliminata un'imprecisione giuridica, in quanto il termine «autorità delegata» è improprio. Infatti il Superiore della Visitatoria governa a nome del Rettor Maggiore con «autorità ordinaria vicaria».

testo precedente

A ciascuna Visitatoria vien preposto un Superiore, scelto con le

testo modificato

Intervengono al Capitolo Generale con voto deliberativo:

1. Il Rettor Maggiore
2. I Rettori Maggiori emeriti
3. I membri del Consiglio Superiore, sia quelli uscenti di carica, sia i neoeletti, dal momento della loro elezione
4. Il Procuratore Generale della Società
5. Il Regolatore del Capitolo Generale

6. Gli Ispettori o, se questi sono gravemente impediti, i loro Vicari, previa approvazione del Rettor Maggiore; i Superiori delle Visitatorie; i **Superiori delle Delegazioni dipendenti dal Rettor Maggiore con almeno 125 soci**

7. un delegato per ogni Ispettoria con meno di 250 professi, due delegati per le Ispettorie con 250 o più professi, **un delegato per ogni Visitatoria e un delegato per ogni Delegazione dipendente dal Rettor Maggiore, tutti eletti tra i Professi perpetui della rispettiva circoscrizione.**

406

testo modificato

A ciascuna Visitatoria vien preposto un Superiore scelto con le *stes-*

407

stesse modalità dell'Ispettore. Dura in carica sei anni. Governa a nome e con l'autorità delegata del Rettor Maggiore.

se modalità dell'Ispettore. Dura in carica sei anni. Governa con l'autorità ordinaria vicaria del Rettor Maggiore.

art. 164 B.C.D. (nuovi)

408 Il CG21 costata che esistono attualmente nella Congregazione delle Delegazioni dipendenti direttamente dal Rettor Maggiore, che però non trovano riscontro nel testo costituzionale, dove sono finora previste solo Delegazioni dipendenti da un Ispettore. Occorre quindi integrare il testo delle Costituzioni con l'introduzione esplicita di questa nuova circoscrizione giuridica.

La Delegazione dipendente direttamente dal Rettor Maggiore, fori-nata da una o più comunità, viene costituita in base a speciali ragioni di indole geografica, politica o religiosa. Si differenzia dall'Ispettorica e dalla Visitatoria in quanto ha un Superiore che non governa con autorità ordinaria, né propria né vicaria, ma con poteri delegati dal Rettor Maggiore.

L'unità della Delegazione è data dallo scopo particolare delle comunità che la costituiscono, o dalla situazione di emergenza in cui si trovano le comunità in essa esistenti, oppure da altre ragioni particolari.

Le disposizioni speciali, che regolano il funzionamento di una Delegazione, sono stabilite dal Rettor Maggiore nel documento di erezione o in altro documento particolare.

Il CG 21 stabilisce quindi di inserire nelle Costituzioni i seguenti nuovi articoli: uno per descrivere la Delegazione in genere come circoscrizione giuridica (e per introdurre i successivi articoli costituzionali sulle Delegazioni ai vari livelli) (art. 164 B.); due per le Delegazioni dipendenti direttamente dal Rettor Maggiore (art. 164 C. D.).

409 164 B. La Delegazione è costituita da una o più comunità in situazione particolare, con a capo un Superiore, che la governa con poteri delegati del Rettor Maggiore o dall'ispettore.

410 164 C. Quando ragioni speciali lo esigono, il Rettor Maggiore, con il consenso del suo Consiglio, può costituire una Delegazione, formata da una o più comunità, da lui direttamente dipendente.

164 D. Il Superiore della Delegazione, nominato dal Rettor Maggiore con il 4/5 consenso del suo Consiglio, esercita i poteri che il Rettor Maggiore giudicherà opportuno delegargli.

2.7 CAPO XVIII: Strutture di Governo a livello Ispettoriale art. 179

412

Tra le proposte pervenute dai CI è stata presa in considerazione quella di applicare per il Capitolo Ispettoriale quanto le Costituzioni, all'art. 156,6, precisano per il caso che un Ispettore sia gravemente impedito di partecipare al Capitolo Generale.

Il CG21 riconosce nella proposta una opportuna integrazione dell'art. 179,5, aprendo la possibilità di supplenza per i Direttori gravemente impediti di partecipare al Capitolo ispettoriale.

testo precedente

Al Capitolo ispettoriale intervengono con voto deliberativo:

5. i Direttori di ogni comunità canonicamente eretta;

testo modificato

413

Al Capitolo ispettoriale intervengono con voto deliberativo:

5. i Direttori di ogni comunità canonicamente eretta o, se questi sono gravemente impediti, i loro Vicari, previa approvazione dell'Ispettore.

2.8 CAPO XIX: Strutture di Governo a livello locale art. 186

414

Il CG21 ravvisa l'opportunità di inserire l'Economo tra i membri fissi del Consiglio della comunità.

Questa opportunità è data dal fatto che l'Economo è l'unico responsabile a livello locale, oltre al Vicario, la cui figura sia descritta dalle Costituzioni (art. 192), mentre gli altri uffici nelle comunità locali sono determinati dal Capitolo ispettoriale (art. 193).

Ciò permette al CG21 di prescrivere, a livello mondiale, la presenza dell'Economo nel Consiglio della comunità, in analogia con i Consigli ad altri livelli,

415

testo precedente

Membri del Consiglio sono:

1. il Vicario;
2. i confratelli responsabili dei principali settori...

testo modificato

Membri del Consiglio sono:

1. il Vicario e l'Economo;
2. i Confratelli responsabili dei principali settori...

2.9 CAPO XX: Amministrazione dei beni temporali

art. 195 e 196

416 Nella verifica fatta sugli articoli delle Costituzioni riguardanti l'amministrazione dei beni temporali, il CG21 - sulla base anche della RRM (clr n. 282) --- ha constatato che vi sono state interpretazioni erranee degli art. 195 e 196.

Per meglio precisare i contenuti di detti articoli, il CG 21 ha proceduto alla riformulazione degli stessi, mediante la quale:

a, si sottolinea più chiaramente il principio fondamentale espresso nell'art. 195, che cioè i beni temporali in Congregazione si conservano solo nella misura in cui sono direttamente utili per le attività educativo-pastorali, escludendo ogni forma permanente di capitalizzazione fruttifera;

b. per questo si trasferiscono al seguente art. 196 i casi di «borse di studio, legati di Messe, vitalizi, enti o fondazioni di beneficenza», sia perché si tratta di vere operazioni economiche di amministrazione straordinaria onerose, anche se a scopo benefico, e perciò soggette alle normali autorizzazioni, sia perché non vengano considerate come eccezioni alla vietata capitalizzazione fruttifera;

c, nell'art. 196, inoltre, ai fini di maggior chiarezza:

- sono state integrate le operazioni «acquistare e alienare» con la precisazione «a titolo oneroso o gratuito», per dire esplicitamente ciò che è già implicito secondo il diritto in queste due parole: e

- cioè, con «acquistare» si intende sia comprare a pagamento sia ricevere in donazione, e con «alienare» si intende sia vendere dietro pagamento sia cedere in donazione;
- sono state aggiunte le operazioni «ipotecare, dare in affitto e permutare», perché sono analoghe alle precedenti, investono il patrimonio, sono regolamentate dal Codice, e quindi per la stessa loro natura assoggettate ad autorizzazione;
 - infine, premesso che l'aggiunta della parola «accettare» è solo la correzione linguistica di una omissione di stampa, sono state molta opportunamente eliminate, proprio in relazione ad «accettare legati e lasciti», le parole «con oneri e vincoli», perché questa limitazione non è nello spirito dell'articolo.

testo precedente

195. La Societa
 per le opere. E' da
 escludersi l'acquisto e la
 conservazione di beni immobili a
 solo scopo di reddito e ogni altra
 forma permanente di
 capitalizzazione fruttifera, salvo il
 caso di borse di studio, di legati di
 Messe, di vitalizi e di enti o
 fondazioni di beneficenza.

196. Per alienare e acquistare
 immobili, contrarre prestiti con o
 senza ipoteche, costruire nuovi
 edifici, demolire gli esistenti o
 effettuarvi trasformazioni importanti,
 costituire vitalizi, legati o lasciti con
 oneri e vincoli, e necessaria
 l'autorizzazione del Rettor Maggiore
 e del suo Consiglio.

testo modificato

417

195. La Societa
 .. per le opere. E' da escludersi
 l'acquisto e la conservazione di beni
 immobili a solo scopo di reddito e
 ogni altra forma permanente di
 capitalizzazione fruttifera.

418

196. Per acquistare e alienare a **titolo oneroso o gratuito, ipotecare, dare in affitto e permutare** immobili, contrarre prestiti con o senza ipoteche, **accettare** legati o lasciti, costituire vitalizi, **borse di studio, oneri di Messe o particolari fondazioni ed enti di beneficenza**, costruire nuovi edifici, demolire gli esistenti o effettuarvi trasformazioni importanti, e necessaria l'autorizzazione del Rettor Maggiore e del suo Consiglio.

Per tale autorizzazione occorre che sia presentata dagli organi interessati adeguata documentazione, accompagnata dal parere dell'Ispettore e del suo Consiglio, e anche di quello del Direttore o del Consiglio della Casa, quando riguarda quest'ultima.

Per tale autorizzazione occorre che sia presentata dagli organi interessati adeguata documentazione, accompagnata dal parere dell'Ispettore e del suo Consiglio, e anche di quello del Direttore e del Consiglio della comunità, quando riguarda quest'ultima.

3. MODIFICHE AGLI ARTICOLI DEI REGOLAMENTI

3.1 CAPO 1: **Evangelizzazione e Catechesi**

art. 1 (Impegno di evangelizzazione e catechesi)

419 Il CG21 ha proceduto a una parziale revisione di questo articolo i dei Regolamenti per i seguenti motivi:

- a. esprimere meglio i soggetti dei diversi compiti, che nella precedente redazione erano affidati genericamente alla comunità ispettoriale, e per rendere --- in tal modo - più concreto e operativo il dettato regolamentare;
- b. esprimere più adeguatamente l'impegno di «evangelizzazione e catechesi» svolto dalle nostre comunità.

420

testo precedente

La comunità ispettoriale ha il compito di stimolare, coordinare e guidare l'attività evangelizzatrice. Attende quindi a rinnovare costantemente l'impegno catechistico delle comunità, a ridimensionare le opere...

testo modificato

La comunità ispettoriale ha il compito di stimolare, coordinare e guidare "attività evangelizzatrice **specialmente attraverso i suoi organi di governo e di animazione.** Attende quindi a rinnovare costantemente l'impegno **catechistico nella evangelizzazione svolta dalle singole** comunità, a ridimensionare le opere...

3.2 CAPO 11: La Pastorale giovanile

art. 8.9.10 (Le nostre scuole)

421

Nella verifica compiuta dal CG21 è stata sottolineata l'importanza del rinnovamento delle scuole salesiane per lo svolgimento della nostra missione di evangelizzatori dei giovani (cfr documento « I Salesiani evangelizzatori dei giovani» n. 128-134).

D'altra parte l'analisi degli articoli regolamentari sulla scuola ha messo in luce una certa povertà di contenuti e qualche imprecisione nella espressione dei medesimi.

Per questo si è avvertita l'opportunità di una revisione del dettato regolamentare, ai fini soprattutto di meglio evidenziare alcuni aspetti dello stile salesiano nell'attività scolastica.

testo precedente

art. 8

Le scuole salesiane di qualsiasi indirizzo devono realizzare un'educazione che promuova in senso cristiano lo sviluppo integrale dell'uomo; a tale scopo si integri con attività parascolastica la formazione intellettuale e tecnico- professionale.

art. 9

Perché vi si possa attuare una valida azione pastorale, le nostre scuole si distinguano per un autentico valore culturale e per la riconosciuta capacità tecnica e pedagogica - in un clima comunitario, permeato dallo spirito evangelico di libertà e di carità -, e abbiano un'apertura sociale e missionaria a servizio dei più poveri e della formazione dei giovani cristiani impegnati.

testo modificato

422

Le scuole salesiane di qualsiasi indirizzo e **livello** devono realizzare un'educazione che promuova in senso cristiano lo sviluppo integrale del **giovane nel contesto socio- culturale in cui vive. Nel processo educativo condotto con stile salesiano, che porta alla maturazione della fede, armonizzano la formazione intellettuale e tecnico-professionale con le attività del tempo libero.**

423

L'impegno scolastico sia fondato su solidi valori culturali e su una riconosciuta capacità tecnica e pedagogica; **sia vissuto** in un clima comunitario permeato dallo spirito evangelico di libertà e carità, **che porti ad un'apertura sociale e missionaria a servizio dei più poveri e alla formazione di giovani cristiani impegnati.**

424 testo precedente

art. 10

Affinche le nostre scuole siano in costante rinnovamento, i Salesiani promuovano in seno alle rispettive comunità educative un dialogo permanente circa i valori umani e cristiani che trasmette, la pastorale vocazionale che svolge e la sua relazione con il contesto sociale.

testo modificato

I Salesiani promuovano in seno alle rispettive comunità **scolastiche** un dialogo permanente sui valori umani e cristiani **trasmessi, sulla** pastorale vocazionale svolta, e sulla **lora** relazione con il contesto sociale. **Questo dialogo manterra le nostre scuole pronte a quel** costante rinnovamento che è **richiesto da ogni struttura educativa salesiana.**

art. 14 (Servizio fuori delle nostre opere)

425 La verifica sul lavoro compiuto dai confratelli in strutture non salesiane, ai sensi dell'art. 30 delle Cost., ha messo in evidenza l'esigenza di sottolineare, da una parte, la corresponsabilità e la condivisione fraterna della comunità che li invia per tali attività, e, dall'altra parte, la necessità di un loro reale inserimento nella comunità salesiana.

Per questo motivo si approva un'integrazione dell'art. 14 dei Regolamenti.

426 testo precedente

Salve sempre le esigenze della vita e del lavoro comunitario, le comunità salesiane abbiano sempre il consenso dell'Ispettore e del suo Consiglio per quanto riguarda le attività di cui all'art. 30 delle Costituzioni.

testo modificato

.....

.....

I confratelli inviati per tali attività si impegnino a mantenere un reale inserimento nella comunità salesiana, la quale assicurerà un fraterno e corresponsabile interessamento alloro lavoro apostolico.

ari. **14 bis** (Nuovo articolo sui collaboratori laici)

427

In base alle motivazioni più generali addotte per il miglioramento dell'art. 39 delle Costituzioni (cfr n. 17), il CG21 avverte la necessità di esprimere in un articolo di Regolamento l'impegno dei Salesiani a promuovere la corresponsabilizzazione dei collaboratori laici e di assicurare loro un'adeguata formazione allo spirito salesiano (Cfr anche doc. «I Salesiani evangelizzatori dei giovani» n. 69-79).

428

I laici scelti a collaborare nelle nostre Opere siano resi corresponsabili del progetto educativo pastorale salesiano. La Comunità assicuri loro, con i mezzi più idonei, un'adeguata formazione allo spirito salesiano.

3.3 CAPO V: **Gli strumenti di comunicazione sociale**

art. 28

429

Il CG21 ha ribadito l'importanza dei mezzi di comunicazione sociale a servizio della missione evangelizzatrice della comunità salesiana. In questa prospettiva si presenta la riformulazione dell'art. 28 dei Regolamenti, atta a rendere le norme in esso contenute più concrete e operative ai fini del rinnovamento.

testo precedente

testo modificato

430

I Salesiani si inseriscano come promotori e consulenti nei circuiti del giornalismo, del cinema, della radio e della TV, a servizio della pastorale. Siano perciò preparati anche a questi livelli.

L'ispettore con il suo Consiglio determini le modalità della nostra presenza pastorale nel settore dei mezzi della comunicazione sociale. Sia con confratelli preparati per essere promotorie consulenti nel circuito del giornalismo, del cinema, della radio e della TV, sia con servizi organizzati eventualmente da noi.

3.4 CAPO VIII: **La Preghiera**

art. 46

431

Il CG21, prendendo in esame Part. 46 dei Regolamenti e richiamandosi anche all'interpretazione data in questo sessennio dal Consiglio

Superiore, stabilisce di modificare il testo regolamentare per le seguenti motivazioni:

1. Favorire tra i confratelli una cultura spirituale comune, sia ecclesiale che salesiana.
2. Rendere più facile al Direttore l'attuazione del compito indicato dall'art. 157 dei Regolamenti.

La Lettura spirituale, fatta in comune, potrà essere uno strumento che aiuta a crescere nella salesianità e a costruire la comunità.

432 testo precedente

Ogni giorno si attendera per qualche tempo alla lettura spirituale. Le modalita saranno fissate dal Capitolo Ispettoriale.

testo modificato

Ogni giorno si attendera per qualche tempo alia lettura spirituale in comune.

Capitolo Ispettoriale.

3.5 CAPO X: La povertà

art. 57

433 In questo articolo si è riscontrata una lacuna di ordine giuridico: il confratello, che cede l'amministrazione dei propri beni prima della professione o dopo la stessa a persona estranea alla Congregazione, deve informare l'Ispettore dei beni che conserva in proprietà e del loro stato, sia al momento della loro cessione, sia successivamente con una certa periodicità. La mancanza di questa informazione è fonte, - a volte -- di gravi inconvenienti, soprattutto in caso di malattia o di improvvisa scomparsa del confratello.

Viene perciò integrato l'articolo con due aggiunte chiarificatrici.

434 testo precedente

Prima della professione il socio cederà, per tutto il tempo in cui sarà vincolato dai voti, l'amministrazione dei beni che possiede a chi vorrà, disponendo libera-

testo modificato

Prima della professione il socio cederà, per tutto il tempo in cui sarà vincolato dai voti, l'amministrazione dei beni che possiede a chi vorrà, disponendo liberamente dell'uso e

mente dell'uso e usufrutto di essi

In seguito, con il permesso dell'Ispettore, egli potrà cambiare per giusta causa tale cessione e disposizione relativa ai propri beni, e compiere quegli atti di proprietà che sono prescritti dalle leggi civili.

Tutto questo egli dovrà osservare anche per quei beni che venissero in suo possesso dopo la professione.

usufrutto di essi, **ma con l'espressa condizione di non esser coinvolto nella responsabilità della loro gestione.**

In seguito, con il permesso dell'Ispettore, egli potrà cambiare per giusta causa tale cessione e disposizione relativa ai propri beni, e compiere quegli atti di proprietà che sono prescritti dalle leggi civili.

Tutto questo egli dovrà osservare anche per quei beni che venissero in suo possesso dopo la professione. **Terra inoltre informato l'Ispettore periodicamente dei beni di cui conserva la proprietà e del loro stato.**

3.6 CAPO X bis: **L'obbedienza**

art. 71 bis (nuovo)

435

Nella verifica compiuta da questo CG21 è stata più volte sottolineata l'importanza del colloquio con il Superiore, di cui all'art. 96 delle Costituzioni.

Sono stati messi in evidenza:

- l'utilità del colloquio ai fini dell'animazione della comunità e per l'esercizio della corresponsabilità;
- il dovere del Direttore di essere sempre disponibile ad accogliere e ascoltare i confratelli: ciò è direttamente legato con la priorità dei compiti del Direttore, che riguardano il ministero dell'unità e la cura della identità salesiana (cfr doc. « I Salesiani evangelizzatori dei giovani»: l'animazione della comunità, n. 46-57);
- la responsabilità di ogni confratello di incontrarsi con il Superiore per il bene proprio e della comunità.

Per queste motivazioni viene approvato il seguente articolo di Regolamento:

436 « Il Direttore consideri come uno dei suoi principali doveri quello di essere sempre disponibile per il servizio della comunità, in particolare nell'accogliere e ascoltare i confratelli.

Il colloquio fraterno, come momento privilegiato del dialogo, è di grande aiuto per la crescita spirituale dei singoli confratelli e della comunità.

In un clima di mutua fiducia ogni confratello si incontra frequentemente con il Direttore, manifestandogli lo stato della propria salute, l'andamento del lavoro apostolico, le difficoltà incontrate nella vita religiosa e nella carità fraterna, e tutto ciò che può contribuire al bene dei singoli e della comunità ».

3.7 CAPO XI: La formazione

437 1 vari aspetti della verifica sulla Formazione in Congregazione durante l'ultimo sessennio, hanno condotto il CG21 a modificare alcuni articoli dei Regolamenti e ad introdurre qualche nuovo articolo, per sottolineare aspetti importanti della Formazione salesiana.

Si presentano dunque le seguenti modifiche e integrazioni al testo regolamentare, in armonia con le motivazioni e gli orientamenti contenuti nel documento sulla «FORMAZIONE ALLA VITA SALESIANA». (n. 240-342).

ari. 73bis - (nuovo) *Le comunità formatrici*

438 « Le comunità formatrici sono comunità appositamente strutturate ai fini della formazione con un Direttore e un'équipe di formatori particolarmente preparati, soprattutto per quanto riguarda la direzione spirituale.

Formatori e formandi realizzano nella vita di comunità un clima di corresponsabilità, nella diversità dei rispettivi ruoli, attuando - con chiarezza di mete formative - una periodica programmazione e revisione».

art. 73ter - (nuovo) *Preparazione immediata al Noviziato*

439 « Prima del noviziato è richiesto per i candidati un periodo di preparazione specifica.

Questo periodo ordinariamente non sia inferiore ai sei mesi e si svolga in una comunità salesiana.

Le modalità sono fissate nel direttorio ispettoriale».

art. 81

testo precedente

Dopo il Noviziato tutti i confratelli, indirizzati a no al sacerdozio, devono continuare la loro formazione in comunità salesiane adatte, preferibilmente studentati.

Durante questo periodo si compie la formazione generale filosofica, teologica e pedagogica; si può anche incominciare a continuare quella tecnico-scientifica a professionale in vista di una specifica qualificazione.

testo modificato

440

Subito dopo il Noviziato, tutti i confratelli, indirizzati o no al sacerdozio, devono continuare, **almeno per un biennio**, la loro formazione in comunità **formatrici**, preferibilmente studentati.

Durante questo periodo si compie la formazione generale filosofica e pedagogica, **con una iniziazione teologica**; si può anche incominciare o continuare quella tecnico-scientifica o professionale, in vista di una specifica qualificazione.

art. 88 bis - (nuovo) *La formazione specifica del Salesiano sacerdote*•

441

« i soci che si preparano al sacerdozio devono attendere, almeno per quattro anni, a una più intensa formazione specificamente sacerdotale in comunità formatrici, preferibilmente studentati.

Durante questo periodo compiono con serietà gli studi teologici, di preferenza in centri salesiani.

Non sono permessi impegni e altri studi che li distolgano dal compito specifico di questo periodo formativo ».

Formazione permanente

art. 93

testo precedente

Il lavoro dei confratelli sia organizzato in modo tale che risulti

testo modificato

442

Il lavoro dei confratelli sia organizzato in modo tale che risulti loro

loro possibile disporre del tempo necessario per l'aggiornamento personale continuo. Coloro che desiderano un periodo più lungo di rinnovamento spirituale e personale, ne abbiano la possibilità.

possibile disporre del tempo necessario per l'aggiornamento personale continuo.

art. **93 bis** - (nuovo)

443 « Sia offerta periodicamente a tutti i Salesiani, dopo la professione perpetua, la possibilità di un tempo di conveniente durata per il rinnovamento della loro vita religiosa e pastorale. Le Ispettorie nella loro programmazione tengano conto di questa esigenza. Ciascun confratello risponda generosamente a questo appello di formazione per il bene proprio e della comunità».

3.8 CAPO XII: **Strutture di governo a livello mondiale**

art. 96

444 Nell'art. 127 dei Regolamenti, redatto dal CGS, è stabilito che la visita straordinaria sessennale alle Ispettorie sia compiuta dal Consigliere Regionale.

L'esperienza di questi sei anni ha evidenziato qualche inconveniente di questa prassi:

- da una parte l'impossibilità pratica - per alcune Regioni vaste e complesse - che il Consigliere Regionale possa compiere lui stesso con cura adeguata la visita straordinaria a tutte le Ispettorie della Regione;
- dall'altra parte il pericolo che il Consigliere Regionale sia troppo assorbito dalle incombenze giuridiche della visita, sì da perdere la propria fisionomia, che è essenzialmente di collegamento e di animazione, secondo le indicazioni del CG 19 e delle Costituzioni.

Sembra che si debba realmente distinguere la figura del Consigliere Regionale da quella del Visitatore. Per sé possono fare la visita canonica anche altri Consiglieri o anche dei «non Consiglieri, incaricati dal RM in base all'art. 96 dei Regolamenti.

Per questi motivi il CG21 dispone che il contenuto dell'art. 127 dei Regolamenti sulla visita straordinaria - opportunamente adattato - sia integrato nell'art. 96 dei Regolamenti, che tratta in generale della facoltà del RM di fare personalmente o di indire visite alle Ispettorie e alle comunità locali.

L'art. 96 dei Regolamenti viene dunque così integrato:

testo precedente	testo modificato	445
<p>Il Rettor Maggiore può visitare personalmente o per mezzo di altri tutte e singole le Ispettorie e comunità locali. A questo scopo potrà indire delle visite tutte le volte che ne scorga la necessità.</p>	<p>In particolare durante il sessennio del suo mandato Indira per ogni Ispettoria una visita straordinaria, che potrà essere compiuta, secondo l'opportunità, dal Consigliere Regionale o da altro Visitatore incaricato dal Rettor Maggiore, con i poteri di giurisdizione richiesti dalla natura della visita stessa.</p>	

4. DELIBERAZIONI

4.1 Delegato del Rettor Maggiore per la Polonia

446

Il CG21, preso atto della deliberazione con la quale nel 1971 il CGS stabiliva di affidare le due Ispettorie della Polonia a un Delegato del Rettor Maggiore, a motivo della particolare situazione del paese, considerando che tale situazione perdura tuttora, delibera:

1. Di affidare le Ispettorie della Polonia a un delegato personale del Rettor Maggiore, per assicurare il bene delle Ispettorie interessate e il collegamento delle stesse con il Rettor Maggiore e il suo Consiglio;
2. Che tale delegato avrà i compiti e i poteri che il Rettor Maggiore vorrà conferirgli e verrà interpellato dal Consiglio Superiore quando questo tratterà dei problemi specifici delle Ispettorie della Polonia.

4.2 Costituzione della Regione dell'Asia

Il CG21, considerate le difficoltà derivanti dalla grande estensione dell'attuale gruppo cosiddetto « di lingua inglese », nonché dalle notevoli differenze tra le Ispettorie che lo compongono, per meglio provvedere al bene delle Ispettorie interessate, e per assicurare più adeguatamente il collegamento delle Ispettorie stesse con il Rettor Maggiore e il suo Consiglio, in base ai compiti affidati ai Consiglieri Regionali dall'art. 144 delle Costituzioni, *delibera di suddividere l'attuale gruppo « di lingua inglese » in due così costituite:*

Regione dell'Asia

comprendente le Ispettorie di:

Bombay - Calcutta - Gauhati - Madras - Hong Kong - Filippine-

Giappone - Thailandia

e le Delegazioni di.

Vietnam - Sud Korea

Regione «anglofona»

comprendente le Ispettorie di:

Australia - Gran Bretagna - Irlanda e Sud Africa - USA Est - USA Ovest.

CG21 420,2/3.7

**DELIBERAZIONE
CAPITOLARE**

**Conferma delle deliberazioni del CGS
circa la Facoltà concessa dal
M.P. Ecclesiae Sanctae II, 1,7**

**CONFERMA DELLE DELIBERAZIONI DEL
CGS CIRCA LA FACOLTA' CONCESSA DAL
M.P. ECCLESIAE SANCTAE, II, 1,7**

447 il CGS ha preso le seguenti deliberazioni circa la facoltà concessa dal Motu Proprio «Ecclesiae Sanctae» (II, 1,7).

«I. Facoltà concessa dal M.P. Ecclesiae Sanctae, II, 1,7

1) Il Motu Proprio Ecclesiae Sanctae, II, 1,6 concede al C.G.S. «il potere di modificare a titolo di esperimento certe prescrizioni delle Costituzioni... purché siano rispettati il fine, la natura e il carattere dell'Istituto. Esperienze contrarie al diritto comune, ma fatte con prudenza, saranno, secondo l'opportunità, autorizzate dalla Santa Sede. Queste esperienze possono protrarsi fino al prossimo CG ordinario, il quale avrà la facoltà di prolungarle, ma non oltre il Capitolo immediatamente seguente ».

2) Il n. 7 del medesimo documento aggiunge: « Il Consiglio Generale gode

della medesima facoltà nell'intervallo di tempo che corre tra questi Capitoli, secondo le condizioni determinate dai Capitoli stessi».

3) L'oggetto di questa facoltà comprende ovviamente le prescrizioni delle vecchie Costituzioni che sono state riprese nelle nostre nuove Costituzioni o Regolamenti, come pure le esperienze contrarie al diritto comune, fatte con prudenza e con l'autorizzazione della Santa Sede.

A questo riguardo il CGS decide che l'esercizio del potere concesso dal M.P. Ecclesiae Sanctae, II, 1,7 richieda una deliberazione del Consiglio Superiore, approvata almeno dai 2/3 dei membri.

II. Poteri speciali delegati del CGS

Per le altre deliberazioni capitolari, il CGS dà mandato al Consiglio Superiore (alle stesse condizioni di cui sopra: maggioranza dei 2/3 dei membri) di completare le eventuali gravi lacune del testo delle nuove costituzioni e regolamenti, nella linea dell'opera di rinnovamento del presente GGS» (Atti del CGS, n. 765-766),

Il CG21 riconferma queste deliberazioni del CGS e proroga le facoltà di cui ai paragrafi sopra citati fino al prossimo Capitolo Generale ordinario.

Rimane valida la disposizione costituzionale la quale concede al Rettor Maggiore la facoltà di interpretare le Costituzioni «per la direzione pratica».